

Bruxelles, 3 marzo 2016
(OR. en)

6655/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0281 (COD)**

JAI 172
DROIPEN 46
COPEN 57
CODEC 226

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	6439/16
n. doc. Comm.:	14926/15
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo [prima lettura] - Orientamento generale

1. Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo. Il gruppo "Diritto penale sostanziale" (DROIPEN) lavora intensamente dall'inizio di gennaio 2016 sulla proposta allo scopo di predisporre un testo di compromesso quale base per giungere a un orientamento generale del Consiglio in marzo.
2. Il testo di compromesso consolidato della proposta di direttiva, risultante da tali discussioni, figura nell'allegato¹. Il testo intende rispecchiare l'equilibrio delle posizioni espresse dalle delegazioni in un quadro globale di compromesso².
3. Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul testo che figura in allegato, che costituirà la base dei futuri negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

¹ Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto**.

² CZ e SE hanno formulato riserve di esame parlamentare.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, e
l'articolo 82, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto, principi che sono patrimonio comune degli Stati membri.
- (2) Gli atti di terrorismo costituiscono una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda l'Unione europea. Essi rappresentano inoltre uno dei più seri attentati alla democrazia e allo stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l'Unione europea.

- (3) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio¹ è la pietra angolare della risposta della giustizia penale per combattere il terrorismo. Un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri e in particolare una definizione armonizzata dei reati di terrorismo servono da quadro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio², della decisione 2008/615/GAI del Consiglio³, della decisione 2005/671/GAI del Consiglio⁴, del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio⁶ e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio⁷.

¹ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

² Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

³ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁴ Decisione 2005/671/GAI del Consiglio concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati di terrorismo (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).

⁵ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

⁶ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

⁷ Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

- (4) Negli ultimi anni la minaccia terroristica è cresciuta e si è evoluta rapidamente. Persone indicate come "combattenti terroristi stranieri" si recano all'estero a scopi terroristici. **Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso la sua preoccupazione nell'UNSCR 2178 (2014) relativa ai combattenti terroristi stranieri. A tale riguardo, nel 2015 il Consiglio d'Europa ha adottato il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (CETS n. 217).** I combattenti terroristi stranieri che rientrano in patria rappresentano una minaccia accresciuta per la sicurezza di tutti gli Stati membri dell'UE. (...) Inoltre, l'Unione europea e i suoi Stati membri devono far fronte a crescenti minacce rappresentate da individui che sono ispirati o istruiti da gruppi terroristici all'estero ma che rimangono in Europa.
- (5) Tenendo conto dell'evoluzione delle minacce terroristiche e degli obblighi giuridici cui l'Unione e gli Stati membri sottostanno a norma del diritto internazionale, è opportuno che la definizione dei reati di terrorismo, (...) **dei** reati riconducibili a un gruppo terroristico e **dei** reati connessi ad attività terroristiche (...) sia oggetto di un'ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri per coprire in maniera più globale il comportamento connesso in particolare ai combattenti terroristi stranieri e al finanziamento del terrorismo. È opportuno che tali condotte siano punibili anche se messe in atto attraverso Internet, incluse le reti sociali.
- (6) I reati connessi ad attività terroristiche sono di natura molto grave in quanto possono potenzialmente portare alla commissione di reati di terrorismo e permettono ai terroristi e ai gruppi terroristici di proseguire e continuare a sviluppare tali attività, il che giustifica la qualificazione come reato di tali condotte.

- (7) I reati riconducibili alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo comprendono, tra l'altro, l'apologia e la giustificazione del terrorismo o la diffusione di messaggi o immagini, comprese quelle riguardanti le vittime del terrorismo, quale mezzo per pubblicizzare la causa dei terroristi o intimidire gravemente la popolazione, a condizione che tale condotta comporti il pericolo che possano essere commessi atti terroristici. **Per rafforzare le azioni contro le pubbliche provocazioni a commettere reati di terrorismo, tenendo conto anche dell'accresciuto ricorso alla tecnologia, in particolare a Internet, appare opportuno che gli Stati membri adottino misure per rimuovere o bloccare l'accesso alle pagine web che incitano pubblicamente a commettere reati di terrorismo. Qualora siano adottate, tali misure devono essere stabilite mediante procedure trasparenti e devono fornire garanzie adeguate, in particolare al fine di assicurare che le restrizioni siano limitate a quanto necessario e proporzionato.**
- (8) Considerata la gravità della minaccia e la necessità, in particolare, di arginare il flusso di combattenti terroristi stranieri, è necessario qualificare come reato i viaggi all'estero **verso un paese esterno all'Unione** a fini terroristici compiuti allo scopo non solo di commettere reati di terrorismo e di impartire o ricevere un addestramento, ma anche di partecipare alle attività di un gruppo terroristico. **La qualificazione come reato ai sensi della presente direttiva è limitata ai viaggi in paesi esterni all'Unione in quanto destinazioni in cui la persona in questione intende intraprendere attività terroristiche e perpetrare reati di terrorismo. Il viaggio verso lo Stato di destinazione può essere effettuato per via diretta o indiretta, transitando in altri Stati.** È opportuno qualificare come reato anche l'atto connesso all'agevolazione di tali viaggi. **La qualificazione come reato del fatto di viaggiare di per sé non è indispensabile.**
- (9) La qualificazione come reato dell'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici integra il reato esistente consistente nell'impartire l'addestramento e, in particolare, risponde alle minacce derivanti da coloro che preparano attivamente la commissione di reati di terrorismo, compresi coloro che in ultima istanza agiscono da soli.

- (10) Le attività di finanziamento del terrorismo dovrebbero essere punibili negli Stati membri e la qualificazione come reato dovrebbe essere comprendere il finanziamento di atti terroristici, il finanziamento di un gruppo terroristico e altri reati connessi ad attività terroristiche, quali il reclutamento e l'addestramento, o i viaggi a fini terroristici, allo scopo di smantellare le strutture di supporto che agevolano la commissione di reati di terrorismo. (...)
- (11) Inoltre, la prestazione di sostegno materiale al terrorismo tramite persone impegnate, o che fungono da intermediari, nella fornitura o nella circolazione di servizi, capitali e beni, comprese le operazioni commerciali che comportano un'entrata o uscita dall'Unione, **quali la vendita, l'acquisizione o lo scambio di beni culturali di interesse archeologico, artistico, storico o scientifico rimossi illegalmente da una zona che, al momento della rimozione, era controllata da un gruppo terroristico**, dovrebbe essere punibile negli Stati membri come concorso in reati di terrorismo o come finanziamento del terrorismo, se i reati sono compiuti nella consapevolezza che tali operazioni o i loro proventi sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, a fini terroristici o andranno a beneficio di gruppi terroristici. **Potrebbero essere necessarie ulteriori misure al fine di contrastare efficacemente il commercio illegale di beni culturali come fonte di reddito per i gruppi terroristici.**
- (12) Il tentativo di recarsi all'estero a fini terroristici dovrebbe essere punibile, come pure il tentativo di impartire un addestramento e di reclutare a fini terroristici.
- (13) Per quanto riguarda i reati di cui alla presente direttiva, la nozione di intenzionalità deve applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione può essere dedotto da circostanze materiali oggettive.
- (14) Inoltre, dovrebbero essere previste sanzioni commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche o giuridiche che li hanno compiuti o ne sono responsabili.

(15) Dovrebbero essere stabilite regole di giurisdizione per garantire che un reato **elencato nella presente direttiva** possa essere perseguito in modo efficace. In particolare, **sembra appropriato** stabilire la giurisdizione per i reati commessi da chi impartisce un addestramento a fini terroristici, a prescindere dalla cittadinanza, alla luce dei possibili effetti di tale comportamento nel territorio dell'Unione e della stretta connessione materiale tra i reati di impartire e ricevere un addestramento a fini terroristici.

(15 bis) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico o i reati connessi ad attività terroristiche, è opportuno che i responsabili delle indagini e del perseguimento di tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Ove opportuno detti strumenti dovrebbero comprendere, ad esempio, la ricerca di proprietà personali, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, la captazione, la fissazione e la registrazione di parole pronunciate all'interno di veicoli o di luoghi privati o pubblici, nonché di immagini visive di persone all'interno di veicoli e luoghi pubblici, (...) e indagini finanziarie, tenendo conto nel contempo del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine (...). È opportuno che sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.

- (16) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure (...) di protezione, sostegno e assistenza per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, **in conformità della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e secondo quanto ulteriormente definito nella presente direttiva.** Una vittima del terrorismo è definita all'articolo 2 della direttiva 2012/29/UE, **come una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato di terrorismo e un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato di terrorismo e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. (...) I familiari delle vittime sopravvissute del terrorismo, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2012/29/UE, hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime e alle misure di protezione in conformità della medesima direttiva.**
- (16 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano in funzione pertinenti meccanismi o protocolli per l'attivazione di servizi di sostegno in grado di affrontare le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo successivamente necessario. Tali servizi di sostegno dovrebbero tenere conto del fatto che le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo possono evolvere nel tempo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero assicurare che i servizi di sostegno affrontino in primo luogo almeno le esigenze emotive e psicologiche delle vittime più vulnerabili del terrorismo, e che informino tutte le vittime in merito alla disponibilità di ulteriore sostegno emotivo e psicologico, compresi il sostegno e la consulenza psicologica per il trauma subito.

⁸ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

- (17) Gli Stati membri dovrebbero (...) assicurare che **tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso a** informazioni sui diritti delle vittime, sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo (...) **nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. Gli Stati membri interessati dovrebbero adottare misure adeguate per agevolare la cooperazione reciproca al fine di garantire che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso effettivo a tali informazioni.** Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le vittime del terrorismo abbiano accesso ai servizi di sostegno a lungo termine nel paese di residenza, anche se il reato di terrorismo ha avuto luogo in un altro paese dell'UE.
- (18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente attraverso un'azione unilaterale degli Stati membri, ma, data la necessità di norme armonizzate a livello dell'UE, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (19) La presente direttiva rispetta i principi riconosciuti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea nonché i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti nello specifico dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi i diritti di cui ai titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l'altro, il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di espressione e d'informazione, alla libertà di associazione e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il divieto generale di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui anche l'esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, la presunzione di innocenza e la libertà di circolazione, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2004/38/CE. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi. **Occorre attuare la presente direttiva conformemente a detti diritti e principi, tenendo conto anche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale.**
- (19 bis) **La presente direttiva non dovrebbe comportare alcuna modifica dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità degli Stati membri derivanti dal diritto internazionale, compresi quelli derivanti dal diritto internazionale umanitario. La presente direttiva non disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, come definite dal diritto internazionale umanitario e da esso disciplinate, né le attività delle forze militari di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.**
- (20) L'applicazione della qualificazione come reato ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, in relazione alle finalità legittime perseguite e alla loro necessità in una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà, **razzismo** o discriminazione.

(20 bis) La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e, in particolare, della definizione di pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo.

- (21) Per gli Stati membri da essa vincolati, la presente direttiva dovrebbe sostituire la decisione quadro 2002/475/GAI⁹.
- (22) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

E/O

- (23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. La decisione quadro 2002/475/GAI continua a essere vincolante e applicabile alla Danimarca,

⁹ Modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I: OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure (...) di protezione e assistenza per le vittime del terrorismo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "capitali": attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;
- b) "persona giuridica": soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
- c) "gruppo terroristico": un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo; **"associazione strutturata": un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.**
- d) **fusa con la lettera "c)"**

TITOLO II:

REATI DI TERRORISMO E REATI RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO

Articolo 3

Reati di terrorismo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati di terrorismo gli atti intenzionali di cui al paragrafo 2 definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno o più dei seguenti scopi:
 - a) intimidire gravemente la popolazione;
 - b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
 - c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale.

2. Gli atti intenzionali di cui al paragrafo 1 sono:
 - a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
 - b) attentati all'integrità fisica di una persona;
 - c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;
 - d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
 - e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
 - f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi nucleari, biologiche e chimiche, nonché ricerca e sviluppo di armi biologiche e chimiche;
 - g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;

- h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- i) **interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 3 o paragrafo 4, lettere b) o c) della direttiva in questione e interferenza illecita relativamente ai dati, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c) della direttiva in questione;**
- j) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i).

Articolo 4

Reati riconducibili a un gruppo terroristico

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti atti, se intenzionali, costituiscano reato:

- a) direzione di un gruppo terroristico;
- b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.

TITOLO III: REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE

Articolo 5

Pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio con l'intento di incitare alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a **i**), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, **ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici**, inciti a compiere reati di terrorismo, **creando in tal modo** il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.

Articolo 6

Reclutamento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di sollecitare un'altra persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a **i**) o all'articolo 4.

Articolo 7

Impartire un addestramento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a **i**), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo.

Articolo 8

Ricevere un addestramento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di ricevere istruzioni da un'altra persona per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad i).

Articolo 9

Viaggi all'estero a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese **esterno all'Unione, direttamente oppure transitando attraverso uno o più Stati membri dell'Unione**, al fine di commettere o contribuire a commettere un reato di terrorismo di cui all'articolo 3, la partecipazione alle attività di un gruppo terroristico **nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminali di tale** gruppo di cui all'articolo 4 o l'atto di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8.

Articolo 10

Organizzazione o agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituiscano reato, se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all'organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona che si reca all'estero a fini terroristici, come definito all'articolo 9, nella consapevolezza che l'assistenza è prestata a tal fine.

Articolo 11

Finanziamento del terrorismo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, il fatto di fornire o raccogliere capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o sapendo che saranno destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per commettere **o per contribuire a commettere** uno dei reati di cui agli articoli da 3 a **10** (...).

2. **Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 1 riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 o 9, non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire a commettere uno di tali reati, né occorre che l'autore sia a conoscenza del o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati.**

Articolo 12

Altri reati connessi ad attività terroristiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché si configurino come reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali:

- a) furto aggravato allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3;
- b) estorsione commessa allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3;
- c) produzione di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a **i**), all'articolo 4, lettera b) e all'articolo **9**.

Articolo 13

(fuso con l'articolo 12)

Articolo 14

(fuso con l'articolo 12)

**TITOLO IV: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI REATI DI TERRORISMO, AI REATI
RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO E AI REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ
TERRORISTICHE**

Articolo 15

Connessione con reati di terrorismo

Affinché un reato di cui all'articolo 4 e al titolo III sia punibile non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente commesso **né è necessario, nei casi dei reati di cui agli articoli da 5 a 10 e all'articolo 12, stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nella presente direttiva.**

Articolo 16

Concorso, istigazione e tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché costituisca reato il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8, e agli articoli 11 e **12**.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché costituisca reato l'istigazione a compiere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a **12**.
3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché costituisca reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 3, 6, 7, 9, 11 e **12**, esclusi la detenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), e il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j).

Articolo 17

Sanzioni applicabili alle persone fisiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati indicati agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 16 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare **la consegna o l'estradizione**.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di terrorismo di cui all'articolo 3, e quelli elencati all'articolo 16, purché riconducibili a reati di terrorismo, siano punibili con una reclusione più severa di quella prevista per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell'articolo 3, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale.
3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati elencati all'articolo 4 siano punibili con una reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all'articolo 4, lettera a), e non inferiore a 8 anni per i reati di cui all'articolo 4, lettera b). Qualora il reato di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera **j**), sia commesso da una persona alla direzione di un gruppo terroristico, come indicato all'articolo 4, lettera a), la pena massima non è inferiore a otto anni.

Articolo 18

Circostanze attenuanti

Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le sanzioni di cui all'articolo 17 possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato:

- a) rinunci all'attività terroristica; e
- b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:
 - 1) prevenire o attenuare gli effetti del reato;
 - 2) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;
 - 3) acquisire elementi di prova; o
 - 4) impedire che siano commessi altri reati indicati agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 16.

Articolo 19

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 16 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, su una delle seguenti basi:
 - a) un potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) la facoltà di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
 - c) la facoltà di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 16 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 16.

Articolo 20

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 19 siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a vigilanza giudiziaria;
- d) un provvedimento giudiziario di liquidazione;
- e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 21

Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 16 nei seguenti casi:
- a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;
 - b) il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera del suo paese o di un aeromobile ivi registrato;
 - c) l'autore del reato è un suo cittadino o residente;
 - d) **(soppresso)**

- e) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;
- f) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione, un organismo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione europea che ha sede nello Stato membro in questione.

Ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione quando il reato è stato commesso nel territorio di uno Stato membro.

1 bis. Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1 ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione all'addestramento a fini terroristici, di cui all'articolo 7 se l'autore del reato impartisce l'addestramento ai suoi cittadini o residenti. Lo Stato membro ne informa la Commissione.

2. Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni.

(...) Si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) lo Stato membro è quello nel cui territorio sono stati commessi i reati;
 - b) lo Stato membro è quello di cui l'autore del reato ha la cittadinanza o in cui è residente;
 - c) lo Stato membro è quello di origine delle vittime;
 - d) lo Stato membro è quello nel cui territorio è stato trovato l'autore del reato.
3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 16 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona indagata o condannata per uno di tali reati.

4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché sia stabilita la propria giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 4 e 16 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui il gruppo terroristico è basato o svolge le sue attività criminose.
5. Il presente articolo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.

Articolo 21 a
Strumenti di indagine

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Articolo 21 bis
Principi fondamentali relativi alla libertà della stampa e di altri mezzi di comunicazione

Gli Stati membri possono fissare le condizioni richieste dai principi fondamentali relativi alla libertà della stampa e di altri mezzi di comunicazione, e conformi a tale principi, che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali, quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.

TITOLO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE, SOSTEGNO E DIRITTI DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

Articolo 22

(...) Assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente direttiva non siano subordinate a una denuncia o accusa presentata da una vittima del terrorismo o da un'altra vittima del reato in questione, almeno nei casi in cui i reati siano stati compiuti nel territorio dello Stato membro.
2. Gli Stati membri dispongono che siano in funzione servizi di **sostegno (...) che affrontino le esigenze specifiche delle** vittime del terrorismo **a norma della direttiva 2012/29/UE e che siano messi a disposizione di tali vittime immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo successivamente necessario. Tali servizi sono forniti in aggiunta ai, o come parte integrante, dei servizi generali di sostegno alle vittime, che possono avvalersi di entità già in attività che forniscono sostegno specialistico.**
3. I servizi **di sostegno** hanno la capacità di fornire assistenza e sostegno **alle vittime del terrorismo in funzione delle loro esigenze specifiche (...)**. I servizi sono riservati, gratuiti e facilmente accessibili a tutte le vittime del terrorismo. Essi comprendono, in particolare:
 - a) sostegno emotivo e psicologico, ad esempio sostegno e consulenza psicologica per il trauma subito;
 - b) consulenza e informazioni su ogni pertinente questione giuridica, pratica o finanziaria.
4. La presente direttiva si applica in aggiunta alle misure di cui alla direttiva 2012/29/UE e fatte salve dette misure.

Articolo 22 bis

Protezione delle vittime del terrorismo

Gli Stati membri assicurano che siano disponibili misure destinate a proteggere le vittime del terrorismo e i loro familiari, ai sensi della direttiva 2012/29/UE. Per determinare se e in quale misura tali persone debbano trarre beneficio da misure (...) di protezione nel corso del procedimento penale, si presta particolare attenzione al rischio di intimidazione e di ritorsioni, nonché alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime del terrorismo, anche durante gli interrogatori e le testimonianze.

Articolo 23

Diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri dispongono (...) **che** le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso a informazioni sui **loro** diritti (...), sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo (...) **nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. A tal fine, gli Stati membri interessati adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione tra le loro autorità competenti o le rispettive strutture che offrono sostegno specialistico per garantire alle vittime l'effettivo accesso a tali informazioni.**
2. Gli Stati membri provvedono a che tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso, nel territorio dello Stato membro di residenza, all'assistenza e ai servizi di sostegno (...) di cui all'articolo 22, anche se il reato di terrorismo è stato commesso in un altro Stato membro.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Sostituzione della decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo

La decisione quadro 2002/475/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2002/475/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 25

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Relazioni

1. Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
2. Entro [48 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto e il valore aggiunto della presente direttiva sulla lotta contro il terrorismo. La Commissione tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma della decisione 2005/671/GAI.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente